

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**TRA**

La Regione Lazio, Direzione per l'Inclusione Sociale, con sede in Roma Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 C.f. 80143490581 e P.Iva 02128631005 - di seguito denominata "Regione" o "Committente" - nella persona del Direttore Regionale per l'Inclusione Sociale, dott. Valentino Mantini, domiciliato per la carica presso la sede legale suindicata,

**E**

L'Associazione/Cooperativa \_\_\_\_\_ (C.F./Partita \_\_\_\_\_ I.V.A. n° \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_, che di seguito "Soggetto gestore" rappresentata da \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante

**PREMESSO CHE:**

- a. con Determinazione dirigenziale n. ....la Regione ha approvato, a seguito di procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile";
- b. il Soggetto gestore dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente convenzione (di seguito, la "Convenzione") e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- c. il Soggetto gestore è consapevole e dichiara espressamente di accettare che la Regione procederà alla revoca della determinazione di affidamento e al recesso della presente convenzione, qualora all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, venga accertato che lo stesso operatore economico ne sia privo, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

d. il Soggetto gestore inoltre, dichiara che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto

*TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E  
STIPULANO QUANTO SEGUE:*

### **Articolo 1**

#### ***Oggetto e importo***

1. La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile" dettagliato nel CSA della procedura negoziata.
2. La Convenzione ha un valore pari a euro: euro € ..... oltre IVA al 5% (se dovuta) pari a € ....., per un importo complessivo pari a € ....., da intendersi quale corrispettivo complessivo del servizio per l'intera durata contrattuale, così come offerto in sede di gara.

### **Articolo 2**

#### ***Durata***

1. Il presente Contratto avrà la durata massima di 24 mesi a partire dalla data di stipula della convenzione o la data di avvio dei servizi, qualora queste non coincidano.
2. La durata del servizio potrà essere prorogata di ulteriori mesi 6 alle stesse condizioni, qualora ciò si rendesse necessario a insindacabile giudizio della Regione, anche in considerazione delle risorse disponibili.

### **Articolo 3**

#### ***Coordinatore del servizio***

1. Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio, nonché la responsabilità e la gestione dei rapporti con la Regione Lazio saranno affidati dal contraente ad un incaricato

di adeguata esperienza, il cui nominativo sarà comunicato per iscritto entro due giorni dall'inizio della esecuzione, insieme a quello del suo sostituto.

2. Al coordinatore sono assegnati i seguenti compiti:
  - garantire la supervisione di tutte le attività e prestazioni previste dal capitolato a suo carico;
  - coordinare le attività degli operatori coinvolti;
  - controllare il corretto andamento del servizio in collaborazione con la Regione, in particolare con il personale impiegato nella gestione del Centro, promuovendone l'eventuale adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione.
3. Il coordinatore (o il suo sostituto) deve essere sempre reperibile dalla Regione durante la fascia oraria stabilita di comune accordo.

#### **Articolo 4**

##### ***Risoluzione e recesso***

I casi di risoluzione sono previsti dall'art. 20 del C.S.A., mentre le ipotesi di recesso sono regolate dall'art. 21 del medesimo C.S.A.

1. Sarà inoltre esperita l'azione del risarcimento del danno per eventuali maggiori spese che la Regione dovrà sostenere, a causa della condotta del prestatore.
2. E' sempre consentito il recesso unilaterale della Regione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

#### **Articolo 5**

##### ***Rendicontazione Fatturazione e Pagamenti***

1. Il servizio, ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato speciale d'appalto di cui alla procedura negoziata espletata, sarà oggetto di fatturazione trimestrale da parte del soggetto aggiudicatario.

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

**DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE**  
**AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE**

ALLEGATO 7

Il codice univoco dell'Ufficio destinatario delle fatture elettroniche è 094IUT– Regione Lazio - Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale – Sede Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – CAP 00145 ROMA – C.F.: 80143490581 - Area Politiche per l'inclusione GR/40/02. Detto codice deve essere inserito a cura del fornitore nel campo “Codice Destinatario” della fattura elettronica.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Si precisa infine, che, a norma dell'art. 25 comma 3 del D.L. n. 66/2014, la Regione non può procedere al pagamento di fatture che non riportino il codice CIG della presente procedura (**CIG: 7739570F32**).

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”. L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Regionale si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante pagamenti trimestrali posticipati, all'Area Politiche per l'inclusione – Direzione regionale per l'Inclusione Sociale - che svolge le funzioni di cui all'art. 10 del presente Capitolato, previa presentazione di:

- fattura o ricevuta datata e numerata;
- relazione tecnico-scientifica dettagliata sull'attività svolta dal Centro e i risultati conseguiti nel quadrimestre, concernente i dati quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento del “Centro” (su apposito format che verrà predisposto dall'Area Politiche per l'inclusione);
- documentazione contabile-amministrativa (rendiconto dettagliato) attestante le spese sostenute;
- verifica regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore tramite il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Area competente; acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. del soggetto aggiudicatario evidenzia irregolarità, la Regione sarà tenuta

all'osservanza di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

2. Il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
3. Il suddetto pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:
  - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero e il codice CIG;
  - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
  - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
  - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
  - risultino difformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
  - la fattura non risulti corredata, in allegato, della documentazione prevista dalla normativa vigente.
4. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica inviata via Posta Certificata al seguente indirizzo Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, Area Politiche per l'Inclusione indirizzo pec **inclusionione@regione.lazio.legalmail.it** codice univoco ufficio **094IUT**, a mezzo bonifico bancario.
5. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al prestatore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Soggetto Gestore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Soggetto gestore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Soggetto gestore. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel Capitolato d'appalto.

### **Articolo 6**

#### ***Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa***

1. Il Soggetto gestore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, per i pagamenti di cui al precedente Articolo 5, è il seguente \_\_\_\_\_.
3. Il Soggetto gestore si obbliga a comunicare al Committente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Qualora le transazioni relative alla Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione è risolta di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 3, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

### **Articolo 7**

#### ***Trasparenza***

1. Il Soggetto gestore espressamente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente paragrafo, ovvero il Soggetto gestore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della Convenzione, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456, codice civile, per fatto e colpa del Soggetto gestore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione e subiti dal Committente.

### **Articolo 8**

#### ***Penali***

Le penali sono previste dall'art.19 del C.S.A.

### **Articolo 9**

#### ***Foro competente***

1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Committente ed il Soggetto gestore, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Articolo 10**

#### ***Rinvio a norme di legge***

1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile.

Letto approvato e sottoscritto, li \_\_\_\_\_

Regione Lazio - Direzione regionale Salute e Politiche Sociali

Il Direttore .....

Associazione/Cooperativa - Il legale  
rappresentante .....